SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | Anno 127° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | **Roma - Lunedì, 3 marzo 1986** | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

LEGGI E DECRETI

1985

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del commercio con l'estero

Ministero del tesoro

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Ministero della sanità: Avviso di rettifica al comunicato riguardante la revoca della registrazione di specialità medicinali. (Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 20 settembre 1985). Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1985.

Approvazione del nuovo capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1986.

Approvazione del capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti diversi, e per la prestazione di servizi in materia d'informatica, eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale dal Provveditorato generale dello Stato e con il suo intervento.

86A1193 - 86A1194

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1985, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

86A1284

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quattordicesima seduta comune, giovedì 13 marzo 1986, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

86A1462

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1985, n. **928**.

Qualifiche e dotazioni organiche del personale del ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo speciale delle ragionerie provinciali dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, nel testo introdotto dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75;

Visto il proprio decreto in data 7 settembre 1982, n. 1078, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, registro n. 39 Tesoro, foglio n. 87, con il quale, tra l'altro, sono state fissate le dotazioni organiche del ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e del ruolo speciale delle ragionerie provinciali dello Stato, con decorrenza 1° gennaio 1981;

Visto il successivo proprio decreto in data 26 gennaio 1984, n. 135, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1984, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 200, con il quale è stata modificata la tabella *A* allegata al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078;

Visto il successivo proprio decreto in data 22 ottobre 1984, n. 1110, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1984, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 219, con il quale sono state modificate le tabelle *A* e *B* allegate al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1982, n. 1078;

Vista la legge 4 agosto 1984, n. 423, con la quale è stata disposta la soppressione dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

Viste le note del 5 settembre 1984, n. 2646/3.28.1 e del 24 ottobre 1984, n. 2887/3.28.1, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, con le quali sono state assegnate alla Ragioneria generale dello Stato, ai sensi del terzo e quinto comma dell'art. 24-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, per l'inquadramento nei ruoli speciali tabelle *A* e *B* di questa Amministrazione, trentatre unità del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi a decorrere dal 9 agosto 1984;

Vista la nota del 22 aprile 1985, n. 25258/3.28.1, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha trasmesso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1984, n. 4173, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1985, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 20, concernente i criteri da seguire per procedere all'inquadramento nei ruoli speciali del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1985, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 362, con il quale un impiegato dell'ottava qualifica funzionale già inquadrato nel ruolo speciale del Ministero della sanità, è stato trasferito, ai sensi dell'art. 199, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1957, n. 3, nel ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale in data 30 novembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1985, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 159, concernente il conferimento della qualifica di dirigente superiore, a decorrere dal 1° gennaio 1985, nei confronti di un primo dirigente del ruolo speciale dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Vista la consistenza numerica delle vacanze dei ruoli speciali tabelle *A* e *B* della Ragioneria generale dello Stato, alla data del 9 agosto 1984;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere ad una nuova modifica delle dotazioni organiche delle qualifiche del personale dei ruoli speciali della Ragioneria generale dello Stato fissate dalle anzidette tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078, in relazione alle occorrenti vacanze per l'inquadramento delle suddette unità di personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Le tabelle *A* e *B* — già modificate con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1984, n. 135 e con decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1984, n. 1110 — allegate al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1982, n. 1078, per i motivi citati nelle premesse, vengono ulteriormente così modificate, a decorrere dal 9 agosto 1984:

TABELLA *A*

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEI SERVIZI CENTRALI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Direttore generale ente di 2° livello	Dirigente generale livello C	3
Direttore generale ente di 3° livello Dirigente superiore	Dirigente superiore	5
Dirigente	Primo dirigente	10

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Direttore aggiunto di divisione o qualifiche equiparate Collaboratore con 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica - personale all'8° livello retributivo	8ª qualifica funzionale	4
Segretario capo Segretario principale con 13 anni di anzianità nella carriera Assistente coordinatore Assistente con 13 anni di anzianità nella qualifica - personale al 7° livello retributivo	7ª qualifica funzionale	20
Assistente Segretario	6ª qualifica funzionale	8
Coadiutore superiore Coadiutore principale con 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo livello differenziato Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica Personale al 5° livello retributivo Operaio intermedio	5ª qualifica funzionale	13
Archivista dattilografo Coadiutore Operaio specializzato Personale al 4° livello retributivo Impiegato con funzioni d'ordine e con anzianità di servizio continuativo inferiore a 13 anni	4ª qualifica funzionale	13
Commesso capo Commesso livello differenziato Commesso con 8 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	3
Commesso	2ª qualifica funzionale	2

PERSONALE TECNICO

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
Collaboratore tecnico	7ª qualifica funzionale	1
Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	3
Operatore tecnico - 8ª classe stipendio Operatore tecnico livello differenziato	5ª qualifica funzionale	1
Operaio specializzato	4ª qualifica funzionale	1
Operaio qualificato Commesso capo o qualifica equiparata Agente tecnico livello differenziato Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	3
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	2

TABELLA *B*

QUALIFICHE E DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DELLE RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO STATO.

Posizioni giuridiche nell'ente di provenienza	Posizioni nell'ordinamento statale	Dotazione organica
PERSONALE AMMINISTRATIVO		
Impiegati con funzioni direttive e con anzianità di servizio continuativo superiore a 10 anni	8ª qualifica funzionale	2
Assistente con 13 anni di anzianità	7ª qualifica funzionale	1
Assistente Impiegato con funzioni di concetto e con anzianità di servizio continuativo inferiore a 13 anni	6ª qualifica funzionale	11
Archivista dattilografo con 13 anni di anzianità nella qualifica Archivista dattilografo livello differenziato Archivista dattilografo all'8ª classe di stipendio Operaio intermedio	5ª qualifica funzionale	8
Coadiutore Archivista dattilografo Impiegato con funzioni d'ordine e con anzianità di servizio continuativo inferiore a 13 anni	4ª qualifica funzionale	20
Operaio qualificato	3ª qualifica funzionale	4
Commesso Operaio comune	2ª qualifica funzionale	5
PERSONALE TECNICO		
Assistente tecnico	6ª qualifica funzionale	2
Operaio specializzato	4ª qualifica funzionale	1
Agente tecnico con 7 anni di anzianità nella qualifica	3ª qualifica funzionale	2
Agente tecnico	2ª qualifica funzionale	2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1985

COSSIGA

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1985
Registro n. 40 Tesoro, foglio n. 125

86G0179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **929**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge, n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 40, relativo al corso di laurea in scienze politiche, all'elenco degli insegnamenti sono inserite le seguenti discipline:

storia del Mezzogiorno;
storia del Risorgimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 121

86G0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **930**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 73, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia applicata e organizzazione del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 128

86G0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1985.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1969 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene» o «Prosecco di Conegliano» o «Prosecco di Valdobbiadene» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 18 marzo 1980 dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Treviso, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 novembre 1981;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere a la proposta di modifica del disciplinare sopra citato;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere parzialmente le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco di Conegliano - Valdobbiadene o «Prosecco di Conegliano» o «Prosecco di Valdobbiadene» approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 1969 sono sostituiti per intero con il seguente testo:

Art. 6. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di pruduzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se compresi soltanto in parte nella zona delimitata.

Per il prodotto avente diritto alla sottospecificazione «Superiore di Cartizze», tali operazioni devono essere effettuate entro il territorio del comune di Valdobbiadene.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino di cui all'art. 1 una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 9,5 gradi ed al vino con la sottospecificazione geografica «Superiore di Cartizze», di cui all'art. 4, una gradazione alcolica complessiva minima naturale non inferiore a 10 gradi.

Le uve dei vini di cui sopra destinate alla produzione dei tipi spumante potranno avere una gradazione alcolica complessiva minima naturale inferiore di 0,5 gradi a quelle sopraindicate, purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

Art. 7. — Nella preparazione del vino di cui all'art. 1 è consentita la tradizionale pratica correttiva con vini ottenuti dalla vinificazione di uve Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da sole e congiuntamente, provenienti anche da zone diverse da quella delimitata nel precedente art. 3 purché in quantità non superiore al 15% ed a condizione che il vigneto, dal quale provengono le uve di Prosecco usate nella vinificazione, sia coltivato in purezza varietale e, comunque, che la presenza di uve della varietà di vitigno Verdisio, di cui all'art. 2, sommata a quelle dei Pinot e Chadonnay non superi la percentuale del 15% sopra indicata.

Per il prodotto tranquillo, il vino aggiunto con l'esecuzione di tale tradizionale pratica correttiva dovrà, comunque, sempre sostituire un'eguale aliquota di vino di cui all'art. 1, che potrà essere preso in carico come vino da tavola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1985

PERTINI

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Agricoltura, foglio n. 111

86A1380

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 12 febbraio 1986.

Modificazioni alla tabella «Esport» - Disposizioni particolari in materia di esportazioni di merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 1° febbraio 1975 concernente la tabella «Esport» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 1° luglio 1983 concernente, tra l'altro, la sostituzione degli allegati 1 e 2 al citato decreto ministeriale 10 gennaio 1975 e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche all'allegato 1 del citato decreto ministeriale 27 maggio 1983;

Decreta:

Il punto I) della v.d. ex 28.50, di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 27 maggio 1983 — indicato in premessa — e successive modificazioni, viene modificato come segue:

«I) isotopi fissili (U233, U235 e Pu 238, Pu 239, Pu 241) nonchè qualsiasi combinazione contenente uno o più degli isotopi suddetti, ed esclusione:

1) delle spedizioni di un grammo effettivo o meno;

2) delle spedizioni di 3 grammi effettivi o meno se contenuti in un componente sensibile di una strumentazione;

3) di quelli contenuti in stimolatori cardiaci».

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1986

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

86A1403

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 gennaio 1986.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni con godimento 1° dicembre 1985, emessi fino all'importo massimo di lire 4.700 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 320572/66-AU-97 del 21 novembre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1985, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 354, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° dicembre 1985 fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.700 miliardi con decreto ministeriale 3 dicembre 1985, n. 320291;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 21 novembre 1985, con il quale tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che l'importo massimo dell'emissione dei titoli in parola è stato interamente sottoscritto;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale 21 novembre 1985, n. 320572, meglio specificato nelle premesse, l'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a dieci anni, con godimento 1° dicembre 1985, emessi con il provvedimento medesimo fino all'importo di lire 2.000 miliardi, successivamente elevato a lire 4.700 miliardi, ammonta a nominali lire 4.700 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1986
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 44

86A1465

MINISTERO FINANZE

DECRETO 18 febbraio 1986.

Esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori, art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, come modificato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1981, n. 499, che stabilisce le norme relative alla importazione in franchigia delle merci a seguito viaggiatori;

Ritenuta la necessità di adottare ai sensi del terzo comma del suddetto art. 14, n. 3), punto II, le disposizioni intese ad assicurare l'applicazione delle norme suddette in conformità delle condizioni e dei limiti stabiliti con la direttiva n. 85/348/CEE del Consiglio dell'8 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente l'esenzione dai diritti doganali per merci importate a seguito viaggiatori;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse alla esenzione dai diritti doganali, ai sensi dell'art. 14, n. 3), punto II, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, gli oggetti e generi di consumo che i viaggiatori portano con se nel proprio bagaglio a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale e che il loro valore non superi 45 unità di conto europee.

Tale limite è elevato a 350 unità di conto europee per gli oggetti e i generi che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

I suddetti limiti di valore 45 e 350 unità di conto europee sono ridotti, rispettivamente, a 23 e 90 unità di conto europee per i viaggiatori di età inferiore a 15 anni.

Tuttavia per quanto riguarda i seguenti generi l'esenzione è accordata entro i limiti dei quantitativi appresso indicati:

Denominazione delle merci	Provenienza dei viaggiatori		
	Da altri Stati membri della C.E.E.	Da Paesi terzi	
		Europei	Extra-europei
1	2	3	4
a) Prodotti di tabacco:			
sigarette	300 pezzi	200 pezzi	400 pezzi
o			
sigaretti (sigari di peso massimo 3 g pezzo)	150 pezzi	100 pezzi	200 pezzi
o			
sigari	75 pezzi	50 pezzi	100 pezzi
o			
tabacco da fumare	400 g	250 g	500 g
b) Alcol e bevande alcoliche:			
bevande distillate e bevande alcoliche di un grado alcolico superiore a 22% vol.; alcol etilico non denaturato di 80% vol. e più	in totale 1,5 litri	in totale 1 litro	
oppure			
bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, sakè o bevande simili di un grado alcolico pari o inferiore a 22% vol; vini spumanti, vini liquorosi	in totale 3 litri	in totale 2 litri	
e			
vini tranquilli	in totale 5 litri	in totale 2 litri	
c) Profumi	75 g	50 g	
e			
acque di toeletta	3/8 litro	1/4 litro	
d) Caffè	1.000 g	500 g	
o			
estratti ed essenze di caffè	400 g	200 g	
e) Tè	200 g	100 g	
o			
estratti ed essenze di tè	80 g	40 g	

I viaggiatori di età inferiore a diciassette anni sono esclusi dalla esenzione prevista per i generi di cui alle lettere *a)* e *b)* nonché, se inferiore a quindici anni anche dalla esenzione di cui alla lettera *d)*.

Il valore dei generi compresi nei quantitativi di cui sopra non va calcolato agli effetti della determinazione del valore globale degli oggetti da ammettere in esenzione.

Art. 2.

Agli oggetti e ai generi, importati nell'ambito del traffico di frontiera e dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, che soddisfano alle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, è accordata la esenzione nei limiti di un valore globale di 35 unità di conto europee o di 9 unità di conto europee per le persone di età inferiore a quindici anni.

Per quanto concerne i generi soggetti a limitazione quantitativa, ferme restando le altre condizioni previste per i viaggiatori, i rispettivi limiti sono fissati come segue:

a) prodotti del tabacco:

sigarette . . . . 40 pezzi
oppure, sigaretti (sigari di peso massimo di 3 g per pezzo) . . . . 20 »
oppure, sigari . . . . 10 »
oppure, tabacco da fumo . . . . 50 g

b) bevande alcoliche:

bevande distillate e bevande alcoliche, aventi titolo alcolometrico superiore a 22% vol.; alcole etilico non denaturato di 80% vol. o più . . . . 1/4 litro
oppure, bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, sakè o bevande simili, aventi titolo alcolometrico pari o inferiore a 22% vol., vini spumanti, vini liquorosi . . . . 1/2 »
e
vini tranquilli . . . . 1/2 »

c) profumi . . . . 2 cl.
e
acqua di toeletta . . . . 5 »

d) caffè . . . . 100 »
oppure, estratti ed essenze di caffè. . . . . 30 »

e) tè. . . . . 50 »
oppure, estratti ed essenze di tè . . . . . . 10 »

I valori e i quantitativi di cui ai commi precedenti vengono ridotti della metà per la concessione della esenzione dai diritti doganali per gli oggetti e i generi importati dal personale dei servizi di trasporto adibiti al traffico internazionale, che non soddisfano alle condizioni degli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Sono esclusi dalla esenzione i medesimi oggetti e prodotti importati nel traffico di frontiera.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 23 dicembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni è abrogato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 18 febbraio 1986

Il Ministro: VISENTINI

86A1463

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 febbraio 1986.

Limitazione d'impiego delle preparazioni iniettabili di specialità medicinali a base di antinfiammatori non steroidei.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti i dati di monitoraggio relativi all'impiego di farmaci antinfiammatori non steroidei per via parenterale;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, il quale, nella seduta del 22 novembre 1985, ha fatto propria la proposta formulata dall'apposita commissione, favorevole a limitare all'uso ospedaliero le preparazioni parenterali dei farmaci in questione, ad eccezione dei farmaci esclusivamente indicati per il trattamento degli stati dolorosi acuti;

Ritenuto necessario dare attuazione al parere del predetto organo consultivo;

Ritenuto, altresì, opportuno imporre l'aggiunta, nei fogli illustrativi delle specialità medicinali iniettabili contenenti antinfiammatori non steroidei, di un'avvertenza diretta a diminuire il rischio di infezioni tetaniche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sulle specialità medicinali approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Art. 1.

L'uso delle preparazioni parenterali delle specialità medicinali a base di antinfiammatori non steroidei (indometacina, ibuprofene, naprossene, ketoprofene, diclofenac, pirprofene, fenilbutazone, aminofenazone e altri derivati pirazolonici) comprese nell'elenco allegato è limitato agli ospedali e alle case di cura, fino a che non siano eventualmente autorizzati da questo Ministero nuovi stampati che limitino le indicazioni dei prodotti di cui trattasi al trattamento degli stati dolorosi acuti.

È vietata la vendita al pubblico dei prodotti sopra indicati, fino all'eventuale modifica, nel senso precisato, delle relative indicazioni terapeutiche.

Art. 2.

A partire dai lotti prodotti il 1° aprile 1986 le confezioni di specialità medicinali di cui all'art. 1, per le quali non sia stata nel frattempo autorizzata una modifica delle indicazioni terapeutiche che ne limitino l'impiego al trattamento degli stati dolorosi acuti, devono recare in etichetta, con caratteri ben evidenziati, la seguente avvertenza: «Uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico».

Entro il 30 aprile 1986 l'avvertenza prevista dal comma precedente deve essere apposta, anche con sovrastampa o autoadesivo, sulle confezioni in commercio prodotte fino al 31 marzo 1986.

Art 3.

I fogli illustrativi di tutte le specialità medicinali di cui all'art. 1, prodotte a partire dal 1° aprile 1986, devono, in ogni caso, recare la seguente avvertenza: «Le iniezioni devono essere eseguite secondo rigorose norme di sterilizzazione, asepsi ed antisepsi».

Art 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1986

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO

SPECIALITÀ MEDICINALI SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO MINISTERIALE

Aciril - Isnardi
Arfen - Lisapharma
Artrene - Irbi
Artrocur - Irbi
Artroneuril - Armour Medicamenta
Artrosil Complex - Dompè
Artrosilene - Dompè
Axer Alfa - Alfa farmaceutici
Butazolidina - Ciba Geigy
Dicloreum - Wassermann
Fastum - Menarini
Flexen - Lifepharma
Forgenac - Zoja
Gibinap - Gibipharma
Ketangel - Angelini
Ketartrium - Esseti
Keto - Sigurtà
Ketofen - Del Saz
Liocausyth - Inverni della Beffa
Liometacen - Chiesi
Liopirone - Boniscontro e Gazzone
Nevrazon B 12 - Panthox & Burck
Orudis - Farmitalia
Pir Due - Ibis
Profenil - Lampugnani
Rengasil - Ciba-Geigy
Rosetin - Benvegna
Salient - Biomedica Foscama
Sinketol - Locatelli
Triohlungo - Pierrel Hospital
Voltaren - Ciba-Geigy

86A1402

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 gennaio 1986.

Funzioni del soprintendente di collegamento di Napoli.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1981 con il quale è stata istituita a Napoli una sezione operativa delle soprintendenze archeologiche di Napoli e Salerno, per i beni ambientali e architettonici di Napoli, per i beni artistici e storici di Napoli, per il collegamento tra le soprintendenze della Campania e della Basilicata e delle sezioni operative di cui al suddetto decreto, ai fini della sollecita esecuzione degli interventi sui beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 ed ai fini della sezione, della formazione, dell'aggiornamento e della qualificazione del personale;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 456, con la quale «le sezioni operative delle soprintendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali della Campania istituite con decreto 4 luglio 1981 sono trasformate in soprintendenze»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1985, n. 3, registro n. 25, con il quale il dott. Giuseppe Proietti è stato nominato dirigente generale, di cui al quadro *A* della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1985, n. 805, e proposto alla soprintendenza di collegamento di Napoli;

Visti gli articoli 4, 7, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che disciplina le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

Il soprintendente di collegamento di Napoli svolge le funzioni di cui in premessa tra le seguenti soprintendenze:

soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Napoli;

soprintendenza per i beni artistici e storici di Napoli;

soprintendenza archeologica di Napoli;

soprintendenza archeologica di Pompei;

soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta;

soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici di Salerno;

soprintendenza archeologica di Salerno;

soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Potenza;

soprintendenza per i beni artistici e storici di Matera;

soprintendenza archeologica di Potenza.

Art. 2.

Le funzioni di collegamento di cui al precedente art. 1 si esercitano relativamente agli interventi sui beni culturali danneggiati dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art. 3.

Al dirigente generale soprintendente di collegamento, che esercita le sue funzioni nell'ambito dell'azione generale svolta dall'Amministrazione nel settore dei beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici, attraverso le soprintendenze di cui al precedente art. 1 ed ai sensi del precedente art. 2, spetta in particolare di:

a) proporre al Ministro gli elementi per la formazione dei programmi annuali e pluriennali degli interventi dell'Amministrazione sui beni culturali di cui al precedente art. 2, tenuto conto delle proposte dei soprintendenti titolari degli uffici di cui all'art. 1;

b) predisporre programmi dell'amministrazione relativi alle concessioni di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni previsti dalla legge, a carico delo Stato a favore di enti o persone, fino all'importo fissato dall'art. 7, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

c) vigilare sui temi e modalità di esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 2;

d) provvedere, nel territorio dei comuni di cui al precedente art. 2, alla selezione, alla formazione, all'aggiornamento ed alla qualificazione del personale.

Art. 4.

Il presente provvedimento viene inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 gennaio 1986

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1986
Registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 42

86A1464

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 27 dicembre 1985.

Dotazione organica dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali per l'anno 1986.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 108, 109, 110 e 112 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 142 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, in legge 23 maggio 1983, n. 230, concernente misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti;

Vista la legge 13 agosto 1984, n. 469, concernente modifiche al decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230 ed alla legge 17 febbraio 1981, n. 26;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1984, n. 859, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 20, concernente il ripianamento delle passività finanziarie degli enti e delle aziende portuali;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1983 concernente i programmi per il pensionamento anticipato dei lavoratori delle compagnie entro il 31 dicembre 1986;

Visto il decreto 7 febbraio 1985 concernente la dotazione organica dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali per l'anno 1985;

Visto il decreto 28 marzo 1985 concernente il programma di pensionamento anticipato dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali per l'anno 1985;

Sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative dei lavoratori e le rappresentanze degli utenti portuali, degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici;

Vista la necessità di determinare per i porti previsti nei programmi di cui al comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1983, n. 230, nonché per i porti non compresi nei predetti programmi, le nuove dotazioni organiche per l'anno 1986 dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali al fine di conseguire una maggiore produttività dei porti stessi in relazione alle esigenze specifiche di ciascun porto;

Considerata la media mensile d'impiego realizzata dai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali nel corso dell'anno 1985, ottenuta dividendo le giornate effettuate nell'anno 1985 — calcolate proiettando su 12 mesi i dati forniti per i primi 9 mesi — per 168, pari a 14 giornate mese per i 12 mesi dell'anno;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di considerare, per ciascun porto, le esigenze specifiche in relazione alla struttura organizzativa della compagnia portuale e alle strutture e peculiarità del porto stesso;

Considerate le domande presentate dai lavoratori e dagli impiegati delle compagnie e gruppi portuali nei termini prescritti, ai sensi delle leggi n. 230/83 e n. 20/85, per la messa in quiescenza anticipata;

Decreta:

Art. 1.

Per ciascun porto nazionale, sulla base dei criteri indicati nelle premesse, viene determinata, per l'anno 1986, la dotazione organica dei lavoratori e degli impiegati delle compagnie e gruppi portuali, secondo le indicazioni appresso specificate:

PORTI	Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi		
	Iscritti alla data del 21 dicembre 1985	Nuova dotazione organica al 1° gennaio 1986	Lavoratori eccedenti rispetto alla dotazione organica
Alghero	2	—	2
Ancona	184	167	17
Anzio	18	8	10
Arbatax	98	85	13
Augusta	71	36	35
Baia	44	6	38
Bari	103	71	32
Barletta	88	33	55
Brindisi	77	77	—
Cagliari (*)	112	112 + 60	—
Castellammare di Stabia	76	55	21
Catania	226	54	172
Chioggia	237	132	105
Civitavecchia - Fiumicino	467	372	95
Crotone	90	48	42
Formia	23	14	9
Gaeta	46	37	9
Gallipoli	30	25	5
Gela	143	64	79
Genova	3.750	2.716	1.034
Imperia	98	28	70
La Spezia	247	223	24
Licata	111	17	94
Lipari	57	26	31
Livorno	1.757	1.054	703
Manfredonia	169	83	86
Marina di Carrara	329	292	37
Marsala	36	17	19
Mazara del Vallo	5	1	4
Messina	22	14	8
Milazzo	41	36	5
Molfetta	50	36	14
Monfalcone	288	225	63
Monopoli	42	13	29
Napoli	1.005	574	431
Olbia	214	214	—
Palermo (*)	160	160+60	—
Pantelleria	9	9	—
Pescara	16	8	8
Piombino	119	119	—
Porto Empedocle	80	36	44
Porto Ferraio	32	32	—
Porto Nogaro	50	45	5
Porto S. Stefano	19	11	8
Porto Scuso	34	34	—
Porto Torres	79	78	1
Pozzuoli	73	23	50
Ravenna	1.080	757	323
Reggio Calabria	19	19	—
Riposto	64	7	57
Salerno	426	224	202
Sant'Antioco	46	25	21

(*) A seguito di concorso in via di espletamento.

PORTI	Lavoratori portuali delle compagnie e dei gruppi		
	Iscritti alla data del 21 dicembre 1985	Nuova dotazione organica al 1° gennaio 1986	Lavoratori eccedenti rispetto alla dotazione organica
Savona	748	460	288
Siracusa	104	72	32
Taranto	253	253	—
Termini Imerese	34	10	24
Torre Annunziata - Portici	38	23	15
Trani	18	3	15
Trapani	30	16	14
Trieste	1.192	682	510
Venezia	1.062	627	435
Viareggio	40	25	15
Vibo Valentia Marina	32	20	12
Capri	12	12	—
Ischia	1	—	1
Lampedusa e Linosa	15	15	—
Ortona	14	9	5
Procida	1	—	1
Totale . . .	16.256	10.779+120	5.177

PORTI	Impiegati delle compagnie e dei gruppi portuali		
	Iscritti alla data del 21 dicembre 1985	Nuova dotazione organica al 1° gennaio 1986	Lavoratori eccedenti rispetto alla dotazione organica
Alghero	—	—	—
Ancona	10	10	—
Anzio	1	1	—
Arbatax	4	4	—
Augusta	3	3	—
Baia	1	1	—
Bari	7	7	—
Barletta	4	4	—
Brindisi	6	6	—
Cagliari	10	10	—
Castellammare di Stabia	5	5	—
Catania	6	6	1
Chioggia	14	12	2
Civitavecchia - Fiumicino	21	21	—
Crotone	3	3	—
Formia	2	2	—
Gaeta	3	3	—
Gallipoli	1	1	—
Gela	4	4	—
Genova	152	140	12
Imperia	2	2	—
La Spezia	15	15	—
Licata	2	2	—
Lipari	2	2	—
Livorno	60	57	3
Manfredonia	6	6	—
Marina di Carrara	32	31	1
Marsala	2	2	—
Mazara del Vallo	—	—	—
Messina	2	2	—
Milazzo	1	1	—
Molfetta	1	1	—
Monfalcone	14	13	1
Monopoli	2	2	—
Napoli	60	58	2
Olbia	8	8	—
Palermo	8	8	—
Pantelleria	2	2	—
Pescara	1	1	—
Piombino	5	5	—
Porto Empedocle	3	3	—
Porto Ferraio	2	2	—
Porto Nogaro	4	4	—
Porto S. Stefano	—	—	—
Porto Scuso	2	2	—
Porto Torres	4	4	—
Pozzuoli	5	5	—
Ravenna	75	74	1
Reggio Calabria	3	3	—
Riposto	2	2	—
Salerno	15	15	—
Sant'Antioco	3	3	—
Savona	3	3	—
Siracusa	3	3	—
Taranto	10	10	—
Termini Imerese	1	1	—
Torre Annunziata - Portici	5	5	—
Trani	—	—	—
Trapani	1	1	—
Trieste	41	41	—
Venezia	109	93	16
Viareggio	4	4	—
Vibo Valentia Marina	3	3	—
Capri	1	1	—
Ischia	—	—	—
Lampedusa e Linosa	1	1	—
Ortona	1	1	—
Procida	—	—	—
Totale . . .	811	772	39

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1985

Il Ministro: CARTA

86A0989

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Tunisia per l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete della televisione italiana in Tunisia, firmato a Tunisi il 7 dicembre 1984.

Il giorno 18 febbraio 1986 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Italia e la Tunisia per l'estensione della diffusione dei programmi della prima rete della televisione italiana in Tunisia, firmato a Tunisi il 7 dicembre 1984, la cui esecuzione è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1985, n. 897, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986.

In conformità all'art. 16 l'accordo è entrato in vigore il 18 febbraio 1986.

86A1444

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al liceo ginnasio statale «P. Verri» di Lodi ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 499 Div. I del 21 marzo 1985, il liceo ginnasio statale «P. Verri» di Lodi è stato autorizzato ad accettare una donazione di L. 25.000.000 da investire in C.C.T. e destinata ad incrementare il già esistente «Fondo N. Egi». La donazione e offerta dalla prof.ssa Natalina Egi.

86A1338

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1985, registro n. 34 Difesa, foglio n. 108, sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Comacchio (Ferrara). — Antichissima città del Delta Padano, sopportò con animo intrepido i lunghi mesi di lotta che la videro insorgere contro l'occupazione nazi-fascista. Pur avendo il centro abitato e i fiorenti centri agricoli del territorio comunale subite violente devastazioni per bombardamenti, la sua indomita gente, minacciata di forzato esodo, sdegnosamente reagiva con strenua decisione alla tracotanza nazista, infliggendo, nelle immediate retrovie del fronte, gravi perdite alle forze armate nemiche con il risultato di attenuare nella zona la sua operatività. All'insurrezione popolare dell'aprile 1945 contribuiva fattivamente alla liberazione del proprio territorio, riconfermando il retaggio delle sue luminose tradizioni patriottiche. — Comacchio, settembre 1943 - aprile 1945.

Croci

Comune di Dronero (Cuneo). — Nel corso della lotta di liberazione Dronero si opponeva eroicamente all'oppressore dando, con la partecipazione della sua popolazione, un valido e costante sostegno alle forze partigiane e un notevole contributo di combattenti, di sangue e di sofferenze. — Dronero, gennaio 1944 - aprile 1945.

Comune di Villanova Mondovì (Cuneo). — Nel corso della lotta di liberazione, Villanova Mondovì, si opponeva eroicamente all'oppressore dando un valido e costante sostegno alle forze partigiane e fornendo il suo notevole contributo di combattenti, di sangue e di sofferenze. — Villanova Mondovì, settembre 1943 - aprile 1945.

86A1359

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, in seguito a rinuncia, della registrazione della specialità medicinale «Factorate»

Con decreto ministeriale n. 7407/R dell'11 gennaio 1986, è stata revocata, su rinuncia della ditta interessata, la registrazione della seguente specialità medicinale, limitatamente alle preparazioni di seguito indicate:

Denominazione ditta farmaceutica	Denominazione prodotto	N. codice	Data reg.
—	—	—	—
Armour Pharmaceutical Company di Kankakee Illinois USA rappresentata in Italia da Armour Medicamenta S.p.a., sede e domicilio fiscale in Milano, via Borgonuovo, 4, codice fiscale 00774560155	Factorate - Fattore antiemofilico umano (Fattore VIII):		
	«300» 1 flac. monodose liof. + 1 flac. ml 10 diluente + 1 siringa sterile ml 10 + 1 blister contenente aghi sterili per la ricostituzione ed il prelievo, 1 ago a farfalla per la somministrazione endovenosa e 2 bustine con tamponi disinfettanti	024253054	5-8-1980
	«700» 1 flac. monodose liof. + 1 flac. ml 20 diluente + 1 siringa sterile ml 20 + 1 blister contenente aghi sterili per la ricostituzione ed il prelievo, 1 ago a farfalla per la somministrazione endovenosa e 2 bustine con tamponi disinfettanti	024253027	13-4-1981

86A1407

Comunicato relativo alle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali

Nel comunicato relativo al decreto ministeriale 8 agosto 1985, n. 7348/R, con il quale è stata revocata la registrazione, su rinuncia delle aziende titolari, di confezioni di specialità medicinali (revoche parziali), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 20 settembre 1985, devono intendersi eliminati i riferimenti alle seguenti confezioni, inscritte per mero errore materiale e non oggetto di rinuncia da parte delle aziende interessate:

1) a pag. 13 del citato supplemento n. d'ord. 47: Chimotetra - 8 confetti - codice 02095817 dell'Industria farmaceutica Serono S.p.a.;

2) a pag. 15 del citato supplemento n. d'ord. 83: Croneparina 2 f 0,5 ml 12500 U. I. - codice 023645029 della Mediolanum farmaceutici S.r.l.

86A1442

MINISTERO DEL TESORO

N. 38

Corso dei cambi del 25 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1533,500	1533,500	1533,60	1533,500	1533,50	1533,50	1533,500	1533,500	1533,500	1533,50
Marco germanico	680,250	680,250	680,50	680,250	680,25	680,25	680,250	680,250	680,250	680,25
Franco francese	221,340	221,340	221,50	221,340	221,25	221,32	221,310	221,340	221,340	221,35
Fiorino olandese	601,700	601,700	601,75	601,700	601,75	601,67	601,650	601,700	601,700	601,70
Franco belga	33,202	33,202	33,22	33,202	33,25	33,20	33,203	33,202	33,202	33,20
Lira sterlina	2285,100	2285,100	2285 —	2285,100	2285 —	2285,05	2285 —	2285,100	2285,100	2285,10
Lira irlandese	2055,750	2055,750	2056 —	2055,750	2057 —	2086,50	2057,250	2055,750	2055,750	—
Corona danese	184,230	184,230	184,25	184,230	184,25	184,24	184,260	184,230	184,230	184,22
Dracma	10,974	10,974	10,98	10,974			11	10,974	10,974	—
E.C.U.	1471,900	1471,900	1471,65	1471,900	1471,85	1471,85	1471,800	1471,900	1471,900	1471,90
Dollaro canadese	1105 —	1105 —	1105 —	1105 —	1105 —	1104,95	1104,900	1105 —	1105 —	1105 —
Yen giapponese	8,476	8,476	8,47	8,476	8,475	8,47	8,475	8,476	8,476	8,46
Franco svizzero	812,900	812,900	813,25	812,900	813 —	813,12	813,350	812,900	812,900	812,90
Scellino austriaco	96,819	96,819	96,87	96,819	96,75	96,83	96,855	96,819	96,819	96,81
Corona norvegese	217,100	217,100	217 —	217,100	217 —	217,19	217,280	217,100	217,100	217,10
Corona svedese	212,600	212,600	212,75	212,600	213 —	212,72	212,850	212,600	212,600	212,60
FIM	300,750	300,750	301 —	300,750	300,75	300,75	300,750	300,750	300,750	—
Escudo portoghese	10,350	10,350	10,38	10,350	10,30	10,34	10,340	10,350	10,350	10,35
Peseta spagnola	10,791	10,791	10,81	10,791	10,80	10,79	10,799	10,791	10,791	10,69
Dollaro australiano	1084,700	1084,700	1085 —	1084,700	1085 —	1085,35	1086 —	1084,700	1084,700	1084,70

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1533,500
Marco germanico	680,250
Franco francese	221,325
Fiorino olandese	601,675
Franco belga	33,202
Lira sterlina	2285,050
Lira irlandese	2056,500
Corona danese	184,245
Dracma	10,987
E.C.U.	1471,850
Dollaro canadese	1104,950
Yen giapponese	8,475
Franco svizzero	813,125
Scellino austriaco	96,837
Corona norvegese	217,190
Corona svedese	212,725
FIM	300,750
Escudo portoghese	10,345
Peseta spagnola	10,795
Dollaro australiano	1085,350

Media dei titoli del 25 febbraio 1986

Rendita 5% 1935	61,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,800
» 9% » » 1976-91	91 —
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,300
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,850
» » » » 1- 8-1982/86	100,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,975
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,500
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100,675
» » » » 1-12-1982/86	100,825
» » » » 1- 1-1983/87	101,100
» » » » 1- 2-1983/87	101,550
» » » » 1- 3-1983/87	101,550
» » » » 1- 4-1983/87	101,050
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,600
» » » » 1-12-1983/87	100,550
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,650
» » » » 1- 3-1984/88	99,950
» » » » 1- 4-1984/88	100,050
» » » » 1- 5-1984/88	100,050
» » » » 1- 6-1984/88	100,100
» » » » 1- 7-1983/88	101,500
» » » » 1- 8-1983/88	102,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,850
» » » » 1-10-1983/88	101,750
» » » » 1- 7-1983/90	98,150
» » » » 1-11-1983/90	103,300
» » » » 1-12-1983/90	103,250
» » » » 1- 1-1984/91	102,825
» » » » 1- 2-1984/91	103,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,550
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,400
» » » » 1- 7-1984/91	100,300
» » » » 1- 8-1984/91	100,400
» » » » 1- 9-1984/91	100,400
» » » » 1-10-1984/91	100,325
» » » » 1-11-1984/91	100,425
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	98,975
» » » » 1- 2-1992	97,100
» » » » 1- 2-1995	98,575
» » » » 1- 3-1995	95,300
» » » » 1- 4-1995	95,100
» » » » 1- 5-1995	95,150
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,850
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,800
» » » 13,50% 1-10-1986	100,150
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,225
» » » 12 % 1- 2-1988	97,700
» » » 12 % 1- 3-1988	98,075
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,750
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,650
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	110 —
» » » » 1984/91 11,25%	107,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M25026

MINISTERO DEL TESORO

N. 39

Corso dei cambi del 26 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1527 —	1527 —	1527,25	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —	1527 —
Marco germanico	680,650	680,650	680,75	680,650	680,50	680,60	680,550	680,650	680,650	680,65
Franco francese	221,470	221,470	221,75	221,470	221,50	221,44	221,420	221,470	221,470	221,46
Fiorino olandese	602,920	602,920	602,75	602,920	602,75	602,76	602,600	602,920	602,920	602,92
Franco belga	33,235	33,235	33,24	33,235	33,25	33,23	33,230	33,235	33,235	33,23
Lira sterlina	2271,900	2271,900	2275 —	2271,900	2273 —	2272,70	2273,500	2271,900	2271,900	2271,90
Lira irlandese	2058,200	2058,200	2060 —	2058,200	2059 —	2058,60	2059 —	2058,200	2058,200	—
Corona danese	184,460	184,460	184,85	184,460	184,50	184,48	184,500	184,460	184,460	184,45
Dracma	10,995	10,995	10,96	10,995	—	—	10,975	10,995	10,995	—
E.C.U.	1472,600	1472,600	1472,25	1472,600	1472,40	1472,40	1472,200	1472,600	1472,600	1472,60
Dollaro canadese	1094,800	1094,800	1095 —	1094,800	1095 —	1094,90	1095 —	1094,800	1094,800	1094,80
Yen giapponese	8,414	8,414	8,41	8,414	8,410	8,41	8,409	8,414	8,414	8,41
Franco svizzero	808,150	808,150	808 —	808,150	808 —	808,17	808,200	808,150	808,150	808,15
Scellino austriaco	96,938	96,938	96,90	96,938	97 —	96,90	96,865	96,938	96,938	96,93
Corona norvegese	217,880	217,880	218 —	217,880	218 —	217,96	218,050	217,880	217,880	217,88
Corona svedese	212,740	212,740	212,60	212,740	212,75	212,74	212,740	212,740	212,740	212,75
FIM	300,270	300,270	300,50	300,270	300,25	300,38	300,500	300,270	300,270	—
Escudo portoghese	10,348	10,348	10,33	10,348	10,35	10,35	10,370	10,348	10,348	10,34
Peseta spagnola	10,760	10,760	10,76	10,760	10,75	10,75	10,755	10,760	10,760	10,76
Dollaro australiano	1081 —	1081 —	1082 —	1081 —	1081 —	1080,75	1080,500	1081 —	1081 —	1081 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 febbraio 1986

Dollaro USA	1527 —	Lira irlandese	2058,600	Scellino austriaco	96,901
Marco germanico	680,600	Corona danese	184,480	Corona norvegese	217,965
Franco francese	221,445	Dracma	10,985	Corona svedese	212,740
Fiorino olandese	602,760	E.C.U.	1472,400	FIM	300,385
Franco belga	33,232	Dollaro canadese	1094,900	Escudo portoghese	10,359
Lira sterlina	2272,700	Yen giapponese	8,411	Peseta spagnola	10,757
		Franco svizzero	808,175	Dollaro australiano	1080,750

Media dei titoli del 26 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,875
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,300
» » » » 1- 6-1982/86	100,325
» » » » 1- 7-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1983/86	99,825
» » » » 1- 8-1982/86	100,325
» » » » 1- 8-1983/86	99,850
» » » » 1- 9-1982/86	100,525
» » » » 1- 9-1983/86	100,100
» » » » 1-10-1982/86	100,525
» » » » 1-10-1983/86	100,050
» » » » 1-11-1982/86	100,650
» » » » 1-12-1982/86	100,775
» » » » 1- 1-1983/87	100,950
» » » » 1- 2-1983/87	101,400
» » » » 1- 3-1983/87	101,600
» » » » 1- 4-1983/87	101,025
» » » » 1- 5-1983/87	101,025
» » » » 1- 6-1983/87	101,025
» » » » 1-11-1983/87	100,725
» » » » 1-12-1983/87	100,400
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,675
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100 —
» » » » 1- 5-1984/88	99,975
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,675
» » » » 1- 8-1983/88	102,050
» » » » 1- 9-1983/88	101,775
» » » » 1-10-1983/88	101,850
» » » » 1- 7-1983/90	98,250
» » » » 1-11-1983/90	103,425
» » » » 1-12-1983/90	103,175
» » » » 1- 1-1984/91	102,875
» » » » 1- 2-1984/91	103,050
» » » » 1- 3-1984/91	101,600
» » » » 1- 4-1984/91	101,375
» » » » 1- 5-1984/91	101,525
» » » » 1- 6-1984/91	101,425
» » » » 1- 7-1984/91	100,275
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,700
» » » » 1-10-1984/91	100,375
» » » » 1-11-1984/91	100,475
» » » » 1-12-1984/91	99,925
» » » » 1- 1-1992	99 —
» » » » 1- 2-1992	96,950
» » » » 1- 2-1995	98,525
» » » » 1- 3-1995	95,425
» » » » 1- 4-1995	95,150
» » » » 1- 5-1995	95,225
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,850
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,775
» » » 13,50% 1-10-1986	100,125
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,075
» » » 12 % 1- 2-1988	97,725
» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,725
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,600
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	109 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,750
» » » » 1984/92 10,50%	108,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M26026

MINISTERO DEL TESORO

Estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 10% - 1977-1988 e 1978-1988

Si rende noto che il giorno 8 marzo 1986, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle tre serie degli speciali certificati di credito 10% - 1977-1988 e 1978-1988, emessi in base alla seguenti leggi e decreti:

decreto-legge 31 dicembre 1976, n. 877, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 48 e decreto ministeriale 10 gennaio 1977; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 4 maggio 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 2 maggio 1976, n. 183 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 22 dicembre 1973, n. 825 e decreto ministeriale 24 dicembre 1977; legge 7 marzo 1973, n. 69; decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 7 maggio 1973, n. 244 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 8 agosto 1977, n. 546 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977; legge 30 aprile 1969, n. 153 e decreto ministeriale 10 dicembre 1977.

Il giorno 10 marzo 1986, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di un serie per ciascuno dei suddetti prestiti.

I certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1986.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

86A1490

Trasferimento dei beni della soppressa gestione dei servizi di assistenza sanitaria della Cassa marittima adriatica

Con decreto 18 gennaio 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle finanze, è stato disposto, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620/1980, il trasferimento al patrimonio indisponibile dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici di porto ed aeroporto, dei beni mobili ed immobili di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

86A1455

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazioni al decreto ministeriale 2 ottobre 1985, istitutivo dell'ufficio commissariale previsto dall'art. 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, per l'attuazione del passaggio dei beni, contabilità e servizi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato all'ente «Ferrovie dello Stato».

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1985, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono stati modificati gli articoli 1, lettera *A)*, 3, ultimo comma, e 4 del precedente decreto ministeriale 2 ottobre 1985, istitutivo dell'ufficio commissariale previsto dall'art. 27 della legge 17 maggio 1985, n. 210, al fine di predisporre il passaggio dei beni, contabilità e servizi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato al nuovo ente «Ferrovie dello Stato».

86A1524

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributo straordinario alla Croce rossa italiana per spese inerenti ad interventi di soccorso in occasione dei terremoti del 29 aprile, del 7 ed 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 691/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le note n. 15862 del 25 giugno 1984 e n. 16174 del 29 agosto 1984 con le quali il commissario straordinario della Croce rossa italiana ha chiesto la concessione di un contributo di lire 604 milioni a copertura degli oneri per servizi logistici, deterioramento delle strutture mobili destinate a reimpiego, rimborso spese al personale, connessi agli interventi di soccorso esplicati in occasione dei terremoti del 1984;

Vista la nota n. 3326/02/OR/112 del 25 febbraio 1985 del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile con la quale vengono fornite notizie in merito all'attività svolta dalla Croce rossa italiana, nelle province colpite dai terremoti del 29 aprile e 7-11 maggio 1984;

Acquisito il parere del comitato operativo per le emergenze;

Ravvisata l'opportunità di accogliere parzialmente la richiesta della Croce rossa italiana;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

È assegnato alla Croce rossa italiana un contributo straordinario di lire 100 milioni a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 2.

L'ufficio amministrazione e bilancio è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A1493

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta (Provvedimento n. 11/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, in data 5, 18 e 20 dicembre 1985, 8, 22 e 29 gennaio 1986, 5, 13 e 25 febbraio 1986;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 47/1985 del 5 dicembre 1985: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;

provvedimento n. 48/1985 del 18 dicembre 1985: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;

provvedimento n. 49/1985 del 18 dicembre 1985: «Paste alimentari secche - nuovi criteri di attuazione del regime di sorveglianza»;
provvedimento n. 50/1985 del 18 dicembre 1985: «Prezzi delle specialità medicinali»;
provvedimento n. 51/1985 del 20 dicembre 1985: «Tariffe telefoniche»;
provvedimento n. 52/1985 del 20 dicembre 1985: «Normativa per la ripartizione del sovrapprezzo affluito alla Cassa conguaglio per il settore telefonico»;
provvedimento n. 1/1986 dell'8 gennaio 1986: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;
provvedimento n. 2/1986 del 22 gennaio 1986: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;
provvedimento n. 3/1986 del 22 gennaio 1986: «Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1985»;
provvedimento n. 4/1986 del 22 gennaio 1986: «Cassa conguaglio zucchero. Modifiche dei provvedimenti C.I.P. n. 48/1981 e n. 4/1984»;
provvedimento n. 5/1986 del 22 gennaio 1986: «Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1985-86»;
provvedimento n. 6/1986 del 29 gennaio 1986: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;
provvedimento n. 7/1986 del 5 febbraio 1986: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;
provvedimento n. 9/1986 del 12 febbraio 1986: «Prezzi dei prodotti petroliferi»;
provvedimento n. 10/1986 del 25 febbraio 1986: «Tariffe R.C. auto»;
provvedimento n. 67/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su prezzo latte provincia Brindisi»;
provvedimento n. 68/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su prezzo latte provincia Brescia»;
provvedimento n. 69/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su prezzo latte provincia Novara»;
provvedimento n. 70/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su prezzo latte provincia Vercelli»;
provvedimento n. 71/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su prezzo latte provincia Varese»;
provvedimento n. 72/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su tariffe acqua - Acquedotto consorzio comunale di Cormons»;
provvedimento n. 73/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su tariffe acqua comuni non capoluogo di provincia»;
provvedimento n. 74/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su tariffe acqua comuni non capoluogo di provincia»;
provvedimento n. 75/A/85 del 18 dicembre 1985: «Parere su tariffe acqua comuni non capoluogo di provincia».

Roma, addì 27 febbraio 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A1496

Adeguamento delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico. (Provvedimento n. 13/1986)

IL MINISTRO PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 13 e n. 27 rispettivamente del 6 aprile e 3 agosto 1984, nei quali tra l'altro, il Presidente delegato del C.I.P. è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti i nuovi valori di riferimento del petrolio greggio importato (P.G.I.) che comportino variazioni delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico, nonché l'entità percentuale delle variazioni stesse;

Considerato che il valore di riferimento del prezzo medio di acquisto del P.G.I., riferito ai mesi di dicembre 1985 e gennaio 1986, è stato individuato in 310.670 lire per tonnellata;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 8 dell'11 febbraio 1986;

Vista la nota della Cassa conguaglio settore elettrico n. 191 del 27 febbraio 1986, con la quale sono stati trasmessi gli elementi per la determinazione delle aliquote di sovrapprezzo e di contributo per l'onere termico;

Delibera:

1) A partire dalle bollette e fatture anche d'acconto emesse dal 1° marzo 1986 e comprendenti tra i mesi indicati quello di marzo, le aliquote di sovrapprezzo in vigore, al netto delle maggiorazioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 27/1984, paragrafo *c*, punto 2, vengono ridotte dell'11,521%.

2) Con decorrenza 1° marzo 1986, le aliquote di contributo per l'onere termico spettanti alle aziende sottoelencate vengono ridotte dell'11,521%, e vengono conseguentemente determinate nelle misure seguenti:

	Aliquote L./kwh
ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica	44,301922
Azienda energetica municipale - Torino	26,776087
Azienda energetica municipale - Milano	20,610375
Azienda servizi municipalizzati - Brescia	68,585293
Azienda generale dei servizi municipalizzati - Verona	47,311562
Azienda servizi municipalizzati - Rovereto	27,556277
ACEA - Azienda comunale elettricità ed acque - Roma	0,934291
Idroelettrica Weissenfels S.p.a. - Tarvisio	96.441329
Idroelettrica Valcanale S.a.s. - Tarvisio	28,799884
Azienda servizi pubblici municipalizzati - Osimo	0,036210
Impresa elettrica Dante Nigris - Tolmezzo	1,091662
Aziende industriali municipalizzate - Vicenza	37,738959
Azienda elettrica consorziale municipalizzata - Primiero	0,037627

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A1525

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio 4 febbraio 1986, n. 13/2-2532, il decreto prefettizio 4 luglio 1931, n. 11419/104, con il quale il cognome del sig. Luigi Kuret, nato a Tomadio il 12 febbraio 1881, venne ridotto nella forma italiana di «Coretti», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie, Amalia Bole e ai figli Luigi, Stanislao, Sofia, Albino, Miroslavo, Rodolfo, Daniela e Miroslava, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta il 13 dicembre 1985, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del nipote del predetto, sig. Boris Coretti, di Stanislao, nato a Trieste il 28 aprile 1946, residente a Trieste in via dell'Erica n. 4, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Kuret».

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Coretti» assunto dalla moglie del predetto, signora Maria Okorn, nata a Prokuplje (Jugoslavia) il 15 agosto 1948, nonché nei confronti delle figlie Metka Coretti, nata a Trieste il 4 settembre 1978 e Veronika Coretti, nata a Trieste il 14 dicembre 1985.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed alla notificazione del predetto decreto prefettizio all'interessato.

86A1091

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso speciale, per esami, corso-concorso di formazione dirigenziale e concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di primo dirigente di archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301 contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che attualmente nella qualifica di primo dirigente del ruolo di cui al quadro G della tabella IV annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato dall'art. 17, legge 25 maggio 1981, n. 307, sono disponibili tre posti, di cui uno di risulta, da conferire, ai sensi della citata legge n. 301, del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale per esami, del 40% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

che le frazioni di posto devono essere attribuite al contingente con il resto maggiore, ed in caso di parità l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato secondo l'ordine indicato nell'art. 1 della ripetuta legge n. 301 del 1984;

che occorre procedere alla emanazione del bando di concorso per la copertura dei posti vacanti al 31 dicembre 1985, ferma restando la possibilità di rideterminare il numero dei posti nel caso si verificassero ulteriori vacanze nella qualifica di primo dirigente;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301 sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti dell'amministrazione degli archivi notarili (quadro G, tabella IV, allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, modificato dall'art. 17 della legge 25 maggio 1981, n. 307), i seguenti concorsi per il conferimento di tre posti vacanti al 31 dicembre 1985:

1) concorso speciale per esami, per il conferimento di un posto;

2) corso-concorso di formazione dirigenziale, per il conferimento di un posto;

3) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto.

Si fa riserva di rideterminare il numero dei posti a concorso ove entro il 31 dicembre 1985 si verificassero ulteriori vacanze.

Al concorso speciale per esami, di cui al precedente punto 1) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1985 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

Al corso-concorso di cui al precedente punto 2) sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori e con almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera al 31 dicembre 1985.

Al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui al precedente punto 3) sono ammessi:

a) gli impiegati delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo o di altri enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva o alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1985;

b) i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente dela Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla data del 31 dicembre 1985, i quali esplichino attività didattica o di ricerca in una disciplina attinente al corso di laurea in giurisprudenza;

c) i dirigenti di imprese pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla data del 31 dicembre 1985;

d) i liberi professionisti che alla data del 31 dicembre 1985 risultino iscritti da almeno cinque anni in albo professionale per la cui iscrizione sia richiesto diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente.

Gli aspiranti ai concorsi banditi con il presente decreto devono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con esclusione di qualsiasi equipollenza.

Art. 2.

Domande di ammissione

Per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente art. 1 gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ad un archivio notarile distrettuale, separatamente per ciascuno dei concorsi cui intendono partecipare, apposita domanda, in carta semplice per i concorsi interni, in carta legale da L. 3.000 per il concorso pubblico, per titoli ed esami, indirizzata al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il predetto termine perentorio, ad un archivio notarile distrettuale. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) qualifica rivestita ed ufficio, ente o impresa di appartenenza; libera professione esercitata;

c) data ed Università presso cui è stato conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza;

d) titoli di servizio di cui all'art. 2, terzo comma, e all'art. 3, terzo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti della amministrazione degli archivi notarili;

e) titoli valutabili di cui al successivo art. 7 del presente bando, per i candidati del concorso pubblico per titoli ed esame;

f) dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio, venga loro assegnata;

g) domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera gli siano trasmesse eventuali comunicazioni.

I candidati non dipendenti da pubbliche amministrazioni dovranno altresì dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

di aver diritto all'aumento del limite massimo di età, qualora abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, ed indicarne i motivi;

di essere cittadini italiani;

di godere dei diritti politici;

di essere di sana e robusta costituzione;

di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali a carico (ovvero indicare le condanne riportate o i procedimenti penali a carico);

di non essere stati destituiti né dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere cessati dal servizio per decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco), ovvero vistata dal capo dell'ufficio presso il quale i dipendenti statali prestano servizio (dal competente procuratore della Repubblica per i capi di archivi notarili e dal comandante del reparto al quale essi appartengono, per coloro che prestano servizio militare).

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite di età di 35 anni, indicato nel precedente art. 2, è elevato di cinque anni per i combattenti, i partigiani combattenti, i profughi; di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio vivente a carico.

I predetti benefici sono tra loro cumulabili, ma non oltre i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati o invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato si prescinde dai limiti di età.

Art. 4.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte ed in un colloquio.

Una delle prove scritte, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni inerenti all'attività istituzionale dell'amministrazione degli archivi notarili.

L'altra prova consisterà nello svolgimento di un tema teorico su materie o discipline attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'amministrazione degli archivi notarili.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie previste per le prove scritte e sui particolari servizi di istituto. Esso deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto dai corsi di formazione e di perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella degli archivi notarili in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare, che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a otto decimi.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori decorrerà dal 1° gennaio 1986.

Art. 5.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	10
b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio	»	10
c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto	»	12
d) frequenza di corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione	»	8
e) specializzazioni post-laurea o altri titoli culturali	»	12
f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva	»	8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria, nel limite di posti indicati al precedente art. 1, punto 2).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio del cittadino.

La relazione, che formerà oggetto di dibattito in appositi seminari per gruppi omogenei di candidati, sarà valutata da una commissione presieduta da un dirigente generale dello Stato e da due docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24 trentesimi sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte ed in un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

L'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove scritte e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24 trentesimi.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto conseguito nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria, dal 1° gennaio 1986.

I vincitori del corso-concorso precederanno in ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 6.

Concorso pubblico, per titoli ed esami

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, consisterà in due prove scritte, in un colloquio e nella valutazione dei titoli di servizio, culturali e professionali.

Le due prove scritte ed il colloquio verteranno sulle stesse materie indicate nel precedente art. 4 e con le finalità e le modalità in esso indicate.

La valutazione dei titoli sarà effettuata, sulla base dei documenti prodotti dai candidati, per le categorie e il punteggio qui di seguito indicati:

a) incarichi o servizi speciali svolti in Italia e all'estero	fino a punti	0,833
b) lavori originali attinenti all'attività dell'amministrazione degli archivi notarili	»	0,833
c) pubblicazioni scientifiche	»	1,167
d) corsi di qualificazione o di specializzazione utilizzabili nell'amministrazione degli archivi notarili	»	0,667
e) specializzazioni post-laurea	»	1,000
f) altri titoli culturali	»	0,500
Totale...		5,000

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame.

Il punteggio finale sarà costituito dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte, dal voto riportato nel colloquio e dal punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.

I vincitori del concorso pubblico saranno nominati, secondo l'ordine di graduatoria, nel numero dei posti indicati al precedente art. 1, punto 3), dal 1° gennaio 1986 ai fini giuridici e dal giorno di effettiva immissione nell'ufficio ai fini economici.

Essi seguiranno nel ruolo organico i vincitori del concorso speciale per esami.

Art. 7.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale per esami dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data del 31 dicembre 1985 e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione degli archivi notarili dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Analogamente per quanto concerne il concorso pubblico, per titoli ed esami, i candidati dovranno elencare nella domanda tutti i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 1985 ed allegare i titoli stessi in originale o copia autenticata, in regola con le norme sul bollo.

Art. 8.

Attività integrativa di formazione

Il vincitore del concorso speciale per esami ed il vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, sono tenuti a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 5, terzo alinea e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale. La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vincitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I candidati del concorso pubblico, per titoli ed esami, che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte, ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Art. 10.

Documentazione di rito

Le graduatorie dei singoli concorsi sono approvate con decreto del Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina alla qualifica di primo dirigente.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria del concorso pubblico dovrà presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale degli archivi notarili - Via Padre Semeria, 95 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) titolo di studio: diploma originale di laurea o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma stesso, ovvero copia del diploma di laurea in bollo, autenticata nei modi indicati dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età dovranno produrre altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso.

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto in conformità ed ai sensi dell'art. 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine, o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio;

6) certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico provinciale o militare o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, rilasciato dall'autorità militare competente.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dovranno produrre i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio;
b) certificato medico;
c) copia integrale dello stato di servizio civile aggiornata.

I candidati che si trovino alle armi per il servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo della polizia di Stato possono presentare soltanto i seguenti documenti in carta da bollo:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) del presente articolo devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti a questa o ad altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 11.

Data delle prove scritte

Il 30 aprile 1986 sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo ove si svolgeranno le prove scritte del concorso speciale e del concorso pubblico.*

Art. 12.

Norma di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Roma, addì 30 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* BAUSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1986
Registro n. 4 Giustizia, foglio n. 33

86A1273

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trentacinque posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Grosseto.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, si rende noto che nel 6° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 24, parte seconda, del 15 dicembre 1984, è stata pubblicata l'ordinanza del direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Grosseto n. 40/10/ULA dell'11 novembre 1982, con la quale sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a trentacinque posti di sostituto, bandito con ordinanza del 12 gennaio 1981.

86A1307

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 85, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trento a Povo (Trento) secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 aprile 1986, ore 14;
seconda prova: 9 aprile 1986, ore 9.

86A1506

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 36, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso la sede dell'Istituto universitario di lingue moderne, piazza dei Volontari, 3, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 aprile 1986, ore 10,30;
seconda prova: 3 aprile 1986, ore 9.

86A1507

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 103, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1985, si svolgeranno presso il dipartimento di elettrotecnica, elettronica ed informatica, via Valerio n. 10, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 20 marzo 1986, ore 14;
seconda prova scritta: 21 marzo 1986, ore 9.

86A1504

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso riservato alle categorie protette dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per soli titoli, a quattro posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 2-9 febbraio 1984, parte II - Atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 2 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1983, registro n. 50, foglio n. 382, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato alle categorie protette dalla legge n. 482/68, per soli titoli, a quattro posti di tecnico esecutivo presso il Politecnico di Torino, indetto con decreto ministeriale 14 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1982, registro n. 72, foglio n. 124, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

86A1517

Dichiarazione di deserzione del concorso, per titoli, ad un posto di operaio specializzato «carburatorista», nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge 1° giugno 1977, n. 285, recante provvedimenti per l'occupazione giovanile;

Veduto il decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479;

Veduto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, in applicazione dei quali sono stati indetti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, degli esami di idoneità ai fini delle ammissioni in ruolo dei giovani nonché degli impiegati di ruolo delle amministrazioni stesse purché della carriera immediatamente inferiore ed in possesso del prescritto titolo di studio;

Veduta la legge 16 maggio 1984, n. 138, recante norme sulla mobilità e sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26-*ter* della legge 29 febbraio 1980 sopra citata, ed in particolare l'art. 1;

Veduto il decreto interministeriale 29 giugno 1984 (registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1984, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 40), con il quale, in applicazione del citato art. 1, è stato indetto fra gli altri un concorso, per titoli, ad un posto di operaio specializzato «carburatorista», in prova nel ruolo del personale operaio dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Considerato che non risulta pervenuta alcuna domanda di partecipazione al concorso in questione;

Decreta:

Articolo unico

Il concorso, per titoli, ad un posto di operaio specializzato «carburatorista» in prova indetto con il decreto interministeriale 29 giugno 1984 citato nelle premesse è dichiarato deserto. Alla data di emanazione del presente decreto cessa di operare la riserva del 50% dei posti di cui all'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge n. 33/80 di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1985

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1986
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 29

86A1308

CONSIGLIO DI STATO

Concorso, per titoli e per esami, ad un posto di consigliere di Stato

IL PRESIDENTE

Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato;

Vista la legge 21 dicembre 1950, n. 1018;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 gennaio 1983;

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza del 13 gennaio 1986;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, per titoli e per esami, ad un posto di consigliere di Stato.

Al concorso possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonchè gli avvocati dello Stato con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con almeno quattro anni di anzianità, nonchè i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale, appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al presente comma.

Nella domanda i candidati debbono indicare la data ed il luogo di nascita ed il domicilio; debbono altresì dichiarare l'appartenenza ad una delle categorie indicate all'art. 19, primo comma, n. 3, della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonchè le lingue straniere, in numero non superiore a due, sulle quali intendano sostenere la prova facoltativa.

Alla domanda deve essere allegato un *curriculum* indicante gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, gli incarichi ricoperti e ogni altra attività scientifica o didattica esercitata; dovranno altresì essere allegati i titoli ritenuti utili ai fini della relativa valutazione che non siano già acquisiti ai fascicoli personali nell'amministrazione cui il candidato appartiene.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, la Presidenza del Consiglio dei Ministri richiederà i fascicoli personali dei candidati alle amministrazioni di provenienza.

Art. 3.

Con provvedimento motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza, possono essere esclusi dal concorso i candidati che difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle risultanze del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e costante rendimento.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è composta dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del Consiglio di Stato, da un presidente di sezione della Corte di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di una delle università statali di Roma.

Per le prove facoltative di lingue straniere la commissione è integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

La commissione è assistita da un ufficio di segreteria diretto da un funzionario in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I componenti ed il segretario della commissione saranno nominati con provvedimento successivo.

Art. 5.

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali ogni commissario dispone di dieci punti. Non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 6.

Gli esami comprendono cinque prove scritte ed una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di cinque temi, quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie:

1) diritto civile e/o commerciale, con riferimenti al diritto romano;
2) diritto internazionale pubblico e privato e diritto delle Comunità economiche europee;
3) scienza delle finanze e/o diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova teorica);
5) diritto amministrativo (prova pratica).

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purchè in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Art. 7.

La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sul diritto del lavoro, sul diritto pubblico dell'economia, sul diritto penale, sul diritto processuale civile, amministrativo e penale, sul diritto della navigazione, sulla storia del diritto italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica e sulla politica economica e finanziaria.

La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola.

Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta punti.

Art. 8.

La votazione complessiva è costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove di esame la commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Art. 9.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parità di punteggio si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine i concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri subordinatamente al possesso dei requisiti di ammissione alla qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto, ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 13 gennaio 1986

Il Presidente: PESCATORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 298

86A1419

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a tre posti di referendario da destinare alle sezioni con sede nella regione Sicilia

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 6 agosto, 1984, n. 425;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso a tre posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia allo scopo di far fronte stabilmente alla grave insufficienza del personale di magistratura dei predetti uffici;

Considerata l'opportunità di fissare la sede delle prove scritte nella città di Palermo, sede delle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia, al fine di agevolare la partecipazione dei candidati residenti nella regione interessata;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a tre posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle sezioni della Corte dei conti nella regione Sicilia.

I vincitori saranno assegnati presso la sede di cui al precedente comma, ove dovranno prestare servizio per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la II classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo»;

f) i dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d)* del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché il relativo numero telefonico.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d)* dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alle lettere *e)* ed *f)* del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione o ente di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrano nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere *e)* ed *f)* dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d)* dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o interventi nel corso delle modifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Palermo, Università degli studi, facoltà di economia e commercio, viale delle Scienze, nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 1986, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus Juris* e delle *Institutiones* di Gaio, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla segreteria della sezione di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia, via Notarbartolo, 8, 90100 Palermo, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 185

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto processuale civile;

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario;

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

86A1368

Graduatoria generale del concorso, per esami, a sette posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Milano.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Milano;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1985 di aumento da due a sette posti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1985;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1985, di nomina della commissione esaminatrice del concorso;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale è stata stabilita la nuova pianta organica e denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, numero 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a sette posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva della Corte dei conti, da destinare agli uffici con sede in Milano, di cui ai decreti presidenziali 2 aprile e 12 luglio 1985:

1) Spiezia Erminia	punti	17,045
2) Stanco Maurizio	»	16,925
3) Boccafoglio Elisabetta	»	16,270
4) Odorifero Benito	»	15,850
5) Farina Matilde	»	15,585
6) Errichiello Angelo	»	15,565
7) Pacchiarotti Sergio	»	15,380
8) Spadaro Marco	»	15,335
9) Tuzio Fausto	»	15,170
10) Guiducci Fabio	»	15,105

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Spiezia Erminia;
2) Stanco Maurizio;
3) Boccafoglio Elisabetta;
4) Odorifero Benito;
5) Farina Matilde;
6) Errichiello Angelo;
7) Spadaro Marco, segretario principale dal 1° gennaio 1980 in possesso di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1) Pacchiarotti Sergio;
2) Tuzio Fausto;
3) Guiducci Fabio.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 65

86A1369

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di primario radiologo presso l'unità sanitaria locale n. 13

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo - ruolo sanitario, presso l'ospedale «Villa» di Mariano Comense.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria, ufficio personale, dell'U.S.L. in Mariano Comense.

86A1460

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 49 del 28 febbraio 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda speciale acquedotto municipale di Castellammare di Stabia: Riapertura dei termini del concorso a posto di direttore (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 6 dicembre 1985).

Ospizio S. Anna, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di applicato.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso di rettifica al comunicato riguardante la revoca della registrazione di specialità medicinali
(Comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 20 settembre 1985)

Nel comunicato citato in epigrafe, alla pag. 5 del succitato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla prima riga del primo e terzo capoverso, dove è scritto: «... datato 8 agosto *1984*» leggasi: «... datato 8 agosto *1985*».

86A0032

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 90.000
- semestrale	L. 50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 180.000
- semestrale	L. 100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 75.000
- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 20.000
- semestrale	L. 12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
- annuale	L. 285.000
- semestrale	L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 82.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221